

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
Congedi:			
PRESIDENTE	698		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	698		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Autorizzazione al Tesoro dello Stato a fabbricare ed emettere biglietti di Stato da lire 500 (2747)	698		
PRESIDENTE	698, 699		
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	698		
ANGELINO PAOLO	698, 699		
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	698		
RAFFAELLI	698		
Disegno di legge (Discussione e rinvio):			
Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (2806)	699		
PRESIDENTE	699, 700, 701		
PATRINI, <i>Relatore</i>	699, 700, 701		
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	700		
BIMA	700		
Disegno di legge (Discussione e rinvio):			
Destinazione dei beni già di dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (2596)	701		
PRESIDENTE	701		
		PAG.	
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		GAGLIARDI ed altri: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, alla mensa patriarcale di Venezia, l'immobile demaniale « Villa Elena », sito in Mestre (Venezia) (2481)	701
		PRESIDENTE	701
		LONGONI, <i>Relatore</i>	701
		RAFFAELLI	701
		BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	701
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
		BIMA ed altri: Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato ex polverificio sito nel comune stesso (155)	702
		PRESIDENTE	702, 703, 704
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	702
		BIMA	703
		BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	703
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2842)	704
		PRESIDENTE	704
		AZZARO, <i>Relatore</i>	704
		ANGELINO PAOLO	704
		BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	704
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	705

La seduta comincia alle 9,30.

ZUGNO, *Segretario, f. f.* Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Buzzetti e Trombetta.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Minio, Pella e Russo Vincenzo sono sostituiti rispettivamente dai deputati Villani, Nannini e Sgarlata.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Tesoro dello Stato a fabbricare ed emettere biglietti di Stato da lire 500 (2747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Tesoro dello Stato a fabbricare ed emettere biglietti di Stato da lire 500 ».

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Come è noto, a partire dalla fine del 1957 cessò la fabbricazione dei biglietti di banca da 500 lire, che, però, hanno continuato a circolare dal 1957 fino al gennaio 1965 allorché sono stati posti fuori corso legale. Nel frattempo il mercato monetario è stato dotato di nuovi pezzi d'argento di pari valore nominale; ma nei confronti del monetato metallico si sono verificati ampi fenomeni di collezionismo (alimentato anche dai turisti) e di tesaurizzazione della lega d'argento che hanno creato una forte carenza circolante.

Ora ci troviamo di fronte ad un'esigenza di mercato, cui il Governo intende ovviare con la emissione di altra moneta. Per il perdurare del fenomeno di tesaurizzazione, che inghiottirebbe, di qui a breve tempo, una ulteriore nuova emissione di conii da 500 lire in metallo, si è pensato di ritornare ai biglietti di Stato.

È appena il caso di dire che questi biglietti non saranno in quantità tale da inflazionare il mercato monetario, ma in numero pari alla differenza fra le monete emesse e quelle effettivamente risultanti dalla circolazione.

Ciò consentirà di evitare la presumibile « emorragia » di moneta che si verificherebbe ove questa fosse di conio metallico, e di conseguire una soluzione provvisoria fra lo stato attuale ed il nuovo ordinamento monetario in metallo, che dovrà essere esemplato sulle caratteristiche delle monete circolanti nell'area del M.E.C.

Per questo insieme di considerazioni, il Relatore, date le finalità del disegno di legge, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Desidererei un chiarimento sulle ragioni della sparizione dalla circolazione della moneta d'argento, che mi sembra abbia un valore intrinseco di gran lunga inferiore al valore nominale. Se si trattasse soltanto di un fenomeno di collezionismo non me ne preoccuperei eccessivamente; ma la tesaurizzazione che cosa può significare? Non credo una grande fiducia nell'avvenire della nostra moneta cartacea! È questo il punto che fa sorgere in me alcune preoccupazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Angelino, se fosse come Ella dice, non si dovrebbe registrare una fuga all'estero in proporzioni notevoli di queste monete, perché si tratterebbe di un'iniziativa ben poco redditizia, tenuto conto del valore intrinseco delle monete in oggetto. Ciò sta a sostegno della tesi del Relatore nel senso che vi sono richieste di collezionisti, ed anche di tesaurizzazione, ma, purtroppo, questa tendenza, che possiamo definire deteriorata, si è sempre verificata, in tutte le epoche, tranne che nell'età giolittiana, allorché la lira faceva aggio sull'oro.

RAFFAELLI. Con 11 milioni di disoccupati!

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Da allora in poi la tendenza alla tesaurizzazione si verifica in tutti i paesi, anche in quelli con una moneta più solida della nostra; e non esiste una giustificazione di carattere generale di fronte a questo duplice fenomeno di collezionismo e tesaurizzazione.

Tale fenomeno è sempre esistito, fin dall'inizio della emissione delle monete metalliche in sostituzione delle cartacee. Ritengo, perciò, onorevole Angelino, che Ella possa trovare nei motivi cui ho fatto cenno, ragioni

di tranquillità. Non esiste nel provvedimento alcun altro movente, all'infuori di quello che è stato ampiamente illustrato dal relatore.

ANGELINO PAOLO. Mi permetta di dirle, onorevole Sottosegretario, che non sono affatto convinto. Che si tesaurizzino le sterline, nonostante che il loro valore intrinseco sia inferiore a quello ufficiale, sembra ancora una cosa non priva di senso. Male che vada, qualcosa c'è... Ma nel nostro caso, sembra che il problema possa essere un altro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da lire 500.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, saranno determinate le caratteristiche ed i contingenti dei biglietti stessi.

La data dalla quale i biglietti di cui alla presente legge avranno corso legale, ed il limite per il loro potere liberatorio, saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti nascenti, dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione, nonché ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali o naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 21 luglio 1962, n. 703 (2806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca la discussione del disegno di legge, n. 2806 « Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali o naturali di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 luglio 1952, n. 702 ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame un disegno di legge che detta nuove disposizioni circa l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola, minerali e naturali, di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 21 luglio 1952, n. 703. Detto comma dice testualmente: « In favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, e non formanti oggetto di monopolio di Stato, è autorizzata l'imposizione di uno speciale diritto, non superiore al 3 per cento del valore, nell'atto della asportazione ».

Intorno a tale diritto sono sorte, nel tempo, notevoli discussioni e opposizioni. Discussioni e opposizioni, direi, di duplice natura: innanzi tutto, quelle relative alla commissione competente a determinare il valore assoggettabile all'imposizione; poi quelle vertenti sul fatto se il valore assoggettabile è quello stesso determinato dagli imponibili di consumo, oppure minore.

Il ministero delle finanze, stante tale situazione, più di una volta, in via amministrativa, è intervenuto a chiarire, stabilendo, ad un certo punto, che la Commissione competente a determinare il valore assoggettabile all'imposizione di cui trattasi, è la stessa commissione provinciale che fissa i valori soggetti all'imposta di consumo. Ciò nonostante, nell'insieme del territorio italiano, le varie commissioni si sono comportate in modo diverso, così come in modo diverso si sono comportati i Comuni, nella loro autonomia.

Per quanto attiene, dunque, ai due motivi di contrasto detti, il relatore si dichiara d'accordo con le soluzioni previste dal disegno di legge; quindi, in questo senso è favorevole allo stesso. In merito ad un terzo aspetto, quello tipicamente economico, il relatore non possiede elementi sufficienti per dire se il 40 per cento previsto è, o meno, congruo, così come afferma la relazione governativa. D'altronde, la II Commissione, interni, nell'esprimere il suo parere circa il provvedimento di cui trattasi, raccomanda che sia accertata la congruità della aliquota fissata. Occorre cioè stabilire la congruità del 40 per cento del valore stabilito per assoggettare queste acque all'imposta di consumo, là dove vengono consumate, e non dove vengono estratte.

Sono d'accordo per la determinazione della competenza della Commissione, che viene fissata legislativamente, e per la facoltà che viene concessa ai comuni nello stabi-

lire l'entità del diritto speciale entro il limite massimo del 3 per cento, in quanto ciò è dettato dal rispetto assoluto dell'autonomia dei comuni.

Per quanto riguarda, invece, la congruità, c'è da segnalare quanto segue: la relazione governativa afferma che la media dei valori accertati dalle Commissioni, è rappresentata dal 40 per cento ed indica anche i nomi di talune acque minerali da tavola, tra cui l'acqua « Silva »; risulta invece — per quel che ho potuto accertare tenuto conto del breve tempo a disposizione — che per l'acqua « Silva » il Comune in cui esiste questa sorgente non ha neppure applicato l'imposta.

Essendo la determinazione della congruità al 40 per cento un fatto economico ed non avendo il Relatore sufficientemente chiarito a se stesso, e non potendo quindi chiarire alla Commissione, la questione della congruità del 40 per cento, chiede a questo riguardo un breve rinvio. D'altronde approvare oggi il disegno di legge o approvarlo alla prima seduta che la Commissione terrà dopo le ferie natalizie è questione di scarso rilievo; tanto più che il Senato non potrebbe procedere alla approvazione del disegno in questo frattempo.

Pregherei pertanto l'onorevole Sottosegretario di fornire alla Commissione dati assolutamente obiettivi per la determinazione della congruità, in quanto i documenti a nostra disposizione non forniscono elementi convincenti a questo proposito.

Sono, però, dell'avviso che sia giusto fissare una percentuale ed è possibile che sia giusto fissarla al 40 per cento, anche se io — per la benevolenza che ho verso i Comuni — desidererei che si fissasse magari al 50 per cento. Ma il problema è di natura economica: le acque ricche non debbono danneggiare le acque povere, è per questo che ritengo opportuno sia chiarito maggiormente il problema della congruità. Assicuro la Commissione che alla prima seduta che si terrà, alla ripresa dei lavori, riferirò anche su questo aspetto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Il Governo ha chiesto di fare una dichiarazione preliminare.

BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei soltanto fare osservare che la percentuale del 40 per cento — che potrà anche essere discutibile — costituisce il risultato cui si è giunti di concerto fra il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Finanze, le Commissioni provinciali ed alcuni comuni

che applicano il diritto speciale. Poiché esiste una assai grande varietà si è ritenuto congruo il valore del 40 per cento, cercando di raggiungere un equilibrio tra le varie proposte. Accetto senz'altro il rinvio e non ho alcuna difficoltà ad approfondire la materia, ma non credo che alla ripresa dei lavori ci troveremo in condizioni molto diverse da quelle attuali, perché gli elementi sono quelli già acquisiti.

PATRINI, Relatore. Preferirei si dicesse al secondo comma dell'articolo 1: « Tale valore è pari fino al 40 per cento... » e che non si rendesse, cioè, tassativa la percentuale.

BENSI, Sottosegretario di Stato per le Finanze. In tal caso si tornerebbe alla situazione di disparità di trattamento che si è creata nel passato per cui ogni provincia o Comune tassava in modo diverso. La legge è, invece, destinata a fissare un criterio unico che permetta di evitare i favoritismi. Con questa precisazione sono comunque favorevole al rinvio.

BIMA. Ritengo che il problema consista nello stabilire se le cosiddette acque da tavola devono avere una tassazione identica a quella delle acque terapeutiche.

Mi sembra che nel disegno di legge si sia partiti da un punto di vista che non può essere condiviso, perché nella relazione è detto che si vuole soltanto codificare una situazione reale in atto e cioè quella del ragguaglio dei valori medi per l'applicazione del diritto speciale al 40 per cento. È appunto questa affermazione che è contestabile, e contestata, perché è, invece, vero il contrario, in quanto, ad eccezione di pochissimi casi limitati alle acque cosiddette terapeutiche, nella grande maggioranza delle provincie in cui si trovano sorgenti di acqua minerale, le commissioni provinciali hanno sempre determinato il valore imponibile agli effetti del diritto speciale in misura di gran lunga inferiore al 40 per cento.

Siamo d'accordo che si debba arrivare ad una tassazione unificata, però, bisognerebbe discriminare anche ai fini della congruità tra acque da tavola ed acque terapeutiche, perché diversamente si finirebbe col mettere in gravissima difficoltà le aziende che producono ed imbottigliano, costringendole ad aumentare i prezzi. Ritengo che il provvedimento sia accettabile per le acque terapeutiche, ma costituisca un grave danno nei confronti delle acque da tavola.

Pregherei pertanto il rappresentante del Governo di esaminare anche questo proble-

ma, sul quale potremmo discutere poi adeguatamente.

PATRINI, *Relatore*. Non ho discriminato, come ha fatto l'onorevole Bima — che forse avrà avuto informazioni più precise delle mie — tra acque da tavola ed acque terapeutiche; ma devo dire che dal fascicolo di cui ho preso visione presso il Ministero delle finanze risulta che solo il comune di San Pellegrino ha applicato il 40 per cento; un comune ha anche applicato il 55 per cento, ma altri comuni hanno applicato il 15, il 18 od il 20 per cento.

Segnalo che un rinvio della discussione non comporta però, alcuna difficoltà per i Comuni; d'altro canto la legge con l'articolo 2 sana anche il problema del passato per cui un breve rinvio non credo possa portare alcun danno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Destinazione dei beni già in dotazione della
Corona e soppressione degli uffici che li
amministrano (2596).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, n. 2596 « Destinazione dei beni già in dotazione della Corona, e soppressione degli uffici che li amministrano ».

Onorevoli colleghi, avverto che il Ministro delle finanze ha chiesto alla Commissione un breve rinvio della discussione del disegno di legge. Se non vi sono, perciò, obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa
dei deputati Gagliardi ed altri: Autorizza-
zione a vendere, a trattativa privata, alla
mensa patriarcale di Venezia, l'immobile
demaniale « Villa Elena » sito in Mestre
(Venezia) (2481).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta, di iniziativa degli onorevoli Gagliardi, Cavallari, Degan, Bologna, Mattarelli, Miotti Carla Amalia, « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, alla mensa patriarcale di Venezia, l'immobile demaniale "Villa Elena" sito in Mestre (Venezia) » (2481).

Il Relatore, onorevole Longoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

LONGONI, *Relatore*. Non ho, onorevole Presidente, che da richiamarmi alla relazione fatta in sede referente ed all'accordo che in Commissione si raggiunse, tanto da richiedere per la proposta di legge la sede legislativa, sul nuovo testo proposto dal Governo. Invito i colleghi ad esprimere, sul provvedimento e sugli emendamenti governativi, il loro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Forse, onorevole Presidente, non ci siamo ben spiegati in sede referente. Condizione per l'approvazione, da parte nostra, del nuovo testo governativo, era l'apposizione del vincolo permanente di destinazione, che non risulta, invece, inserito negli emendamenti cui ora il Relatore si è riferito.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo precisare che dietro mia proposta, l'unica parte del terreno che poteva essere edificabile è stata esclusa dalla vendita. I vincoli sono stati protratti, poi, da dieci a venti anni, con l'inserimento, inoltre, del vincolo posto dalla Sovrintendenza ai monumenti.

Dopo di che mi sembra che, in sede referente, si sia detto che si era d'accordo e che si poteva chiedere il passaggio del provvedimento in sede legislativa.

RAFFAELLI D'accordo; avevo sollevato la questione unicamente per un chiarimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, nel corso della quale è anche brevemente intervenuto il rappresentante del Governo. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo della proposta:

ART. 1.

È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della Mensa Patriarcale di Venezia, per il prezzo di lire 24.550.000 del bene demaniale « Villa Elena » sito in Mestre (Venezia) e dell'annesso terreno identificati, in catasto, ai mappali 73, 74 e 75 — foglio VIII — Sezione Mestre (Venezia).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1:

ART. 1.

È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della Mensa Patriarcale di Venezia, per il prezzo di lire 20.550.000 del

bene demaniale « Villa Elena » sito in Mestre (Venezia) e dell'annesso terreno identificati, in catasto, ai mappali 73/parte, 74, 75. 324 e 325 — foglio VIII / Sezione Mestre (Venezia).

È esclusa dalla vendita la parte del terreno identificato in catasto al mappale 73, di metri quadrati 5.870 circa, compresa tra il confine nord del mappale ed una linea distante 59 metri dal confine col mappale 74 ed allo stesso parallela.

Sul terreno risultante al mappale 73 grava la servitù di passaggio a favore del fabbricato di proprietà statale identificato in catasto al mappale 326.

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, proposto dal Governo.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il bene di cui sopra dovrà essere destinato, per almeno dieci anni, dall'acquirente ad attività educative, assistenziali e religiose.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

Il bene di cui sopra dovrà essere destinato, per almeno venti anni, dall'acquirente ad attività educative, assistenziali e religiose.

Sopra di esso dovranno essere mantenuti i vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai monumenti.

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 proposto dal Governo.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

A tale articolo non risultano presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bima ed altri: Vendita a trattativa privata al Comune di Fossano dell'immobile denominato ex polverificio sito nel comune stesso (155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Bima, Baldi, Gasco e Sarti « Vendita a trattativa privata al Comune di Fossano dell'immobile denominato ex polverificio sito nel comune stesso » (155).

Il relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'immobile, oggetto della proposta di legge degli onorevoli Bima ed altri, venne destinato nel 1857 all'insediamento del primo polverificio del Regno d'Italia.

Il comune di Fossano, nell'intendimento di promuovere lo sviluppo industriale della città, contribuì all'impianto con un terzo della spesa per l'acquisto dei terreni e con oneri di sistemazione degli stessi per un importo globale di circa L. 300.000. Tale somma fu molto gravosa, ma il sacrificio fu accettato dietro corrispettivo di una occupazione di 500 persone, come in effetti si verificò.

Senonché, con il trasferimento della fabbrica da polveri da Fossano a Fontana di Liri, avvenuto verso il 1890, venne a rimanere inattivo detto immobile, per cui si iniziò quell'azione di rivendica dell'immobile da parte del comune, azione che dura da oltre 70 anni e che fa perno sul diritto del comune a pretendere che detto immobile venga restituito alla sua originaria destinazione.

La proposta di legge degli onorevoli Bima ed altri ha qui il suo punto di forza. Gli onorevoli proponenti hanno presentato un nuovo testo concordato sia con il Ministero della difesa che con quello delle finanze, in base al quale la somma da sborsare dal comune viene elevata da L. 243.000.000 della originaria proposta, a L. 400.000.000: somma stabilita su perizia da parte del ministero delle finanze. Inoltre, con l'articolo 4, viene stabilito che il ricavato della vendita verrà portato in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del ministero della difesa per essere destinato esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle forze armate.

Mi pare, quindi, che, così strutturata, la proposta di legge meriti accoglimento in quanto, si tratta in sostanza, di una defini-

zione di una vertenza che dura da 70 anni e che si risolve con ampia tutela degli interessi della pubblica amministrazione.

In questo senso chiedo che la Commissione voglia esprimersi favorevolmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIMA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non vorrei che si confondesse quello che è il testo originario della mia proposta con il nuovo testo, che è stato concordato con il Ministero delle finanze e con quello della difesa. Ed io non mi sarei certamente preso l'ardire di proporre discussioni circa detto nuovo testo, se non avessi avuto sullo stesso l'adesione da parte del ministero della difesa. È possibile vedere come tra i due testi, per quanto concerne il prezzo vi sia una sostanziale differenza (da 243 milioni si passa a 400 milioni):

Permettete anche a me, a questo punto, di riassumere brevemente i termini della questione. Nel 1857, il terreno di cui trattasi fu acquistato dal comune di Fossano e ceduto all'amministrazione militare dietro corrispettivo dei due terzi del valore pagato. Il comune stesso ebbe così a sostenere l'onere di 240 mila lire, corrispondenti ad un terzo del valore dei terreni, di 60 mila lire spese per la loro sistemazione.

Per fornire tale somma, il comune di Fossano fu obbligato a vendere il pacchetto azionario della ferrovia Torino-Cuneo, che possedeva. L'enorme sacrificio fu fatto perché sorgesse, sul terreno in parola, uno stabilimento industriale. Cosa che avvenne con l'istallazione del polverificio che divenne il primo del regno sabauda prima e dello Stato italiano poi.

Allorquando, però, detto polverificio (nel 1890) fu trasferito da Fossano a Fontana di Liri, iniziò, da parte del comune di Fossano, un'azione di rivendica. Il comune, che ritiene di aver fatto questo sacrificio dietro apposizione del vincolo di destinazione (non so se giuridico o morale; forse sarebbe da esaminare...), vorrebbe che il terreno ritornasse a quella che era la destinazione originaria, e costituisca, cioè, fonte di occupazione operaia.

Non si dimentichi che si sta parlando della provincia di Cuneo, non di Torino, che anche gli studi di programmazione regionale hanno ritenuto zona depressa. Si pensi che il comune di Fossano ha oltre il 50 per cento della popolazione occupato in agricoltura. Non è che si voglia mettere in mostra le nostre miserie, che vogliamo cercare di superare

con le nostre forze. Vogliamo soltanto che si consideri che se il comune di Fossano ha sostenuto un grosso sacrificio, lo ha fatto perché trovasse occupazione una parte della sua popolazione. Sul terreno di cui parliamo, invece, non esiste proprio niente. Vi è una dichiarazione del sindaco di Fossano in questo senso.

Il nuovo testo l'ho concordato — questo tengo a dirlo anche come persona d'onore — e vi assicuro che l'articolo fondamentale, quello relativo alla restituzione della somma al Ministero della difesa, è il prezzo che si è dovuto pagare per poter ottenere la dimissione in via breve. Pertanto sono convinto che il Ministero della difesa, anche se non ha fatto ancora pervenire il parere, ha dato il suo assenso, perché si priva dell'immobile, ma, d'altro canto, riceve i 400 milioni.

Può darsi che vi siano delle difficoltà di carattere formale — non lo discuto — ma se queste difficoltà di ordine formale non sussistono, io chiedo, onorevoli colleghi, che si proceda all'approvazione della proposta di legge.

È un carico molto oneroso quello che il Comune va ad assumersi perché praticamente esso ricompra a prezzo attuale ciò che nel 1857 aveva quasi regalato. Anche questo fatto deve essere considerato, tenuto anche conto che si tratta di un terreno neppure coltivabile. Nella dichiarazione del Sindaco è detto che il comando del presidio di Fossano ha un contratto con il signor Caramello per la pulizia dei canali e dei viali e che ad esso è attribuito un corrispettivo in natura consistente nella facoltà di raccogliere la legna secca e di falciare l'erba, per cui è evidente che il terreno non offre alcuna rendita.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo dichiarare che il Ministero delle finanze è perfettamente d'accordo sulla opportunità di effettuare l'operazione ed ha ripetutamente preso contatto con il Ministero della difesa perché conceda l'autorizzazione ad effettuare l'operazione.

Fino ad oggi, però, l'autorizzazione è pervenuta solo verbalmente mentre abbiamo una vecchia carta del Ministero in cui si dice che il Ministero della difesa non intendeva vendere il bene, per esigenze del Ministero della difesa.

In seguito sono intervenuti fatti nuovi, ma nel fascicolo non esiste alcun atto che giustifichi la vendita dell'immobile, per cui

si rischia di vendere un bene non proprio. La nostra preoccupazione è quella di introdurre un'innovazione che potrebbe essere molto pericolosa nel commercio dei beni, perché se si cominciano a vendere beni che non sono stati ancora sclassificati, si pone in essere un comportamento senz'altro da evitare proprio per impedire il formarsi di una prassi.

Credo che siamo tutti d'accordo sull'opportunità di addivenire all'operazione, perché il comune ha fondato motivo di riavere l'immobile, non sussistendo il motivo per cui fu acquistato; vi sono, però, due difficoltà a votare oggi questa proposta di legge.

In primo luogo non sono ancora decorsi i termini prescritti per l'espressione del parere della VII Commissione difesa ed inoltre si pone l'esigenza di insistere presso il Ministero della difesa perché fornisca una dichiarazione scritta con cui accetti la soluzione proposta.

Di qui l'esigenza di rinviare la votazione della proposta di legge alla prossima seduta, nella quale spero di essere in possesso di un documento del Ministero della difesa che autorizzi ad effettuare la trattativa, sulla quale il Ministero delle finanze è peraltro pienamente consenziente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto al no-

stro esame concerne la concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il provvedimento, che è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato, allinea i titolari delle pensioni anzidette ai titolari di trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ai pensionati statali.

L'assegno annuo che si propone di concedere ammonta per le pensioni dirette a lire 104.000 annue lorde e per le pensioni indirette e di reversibilità a lire 78.000 annue lorde.

Il disegno di legge giunge solo ora all'esame del Parlamento, in quanto, solo ora, i bilanci della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari presentano avanzi tali da consentire la concessione del beneficio.

Si tratta, quindi, di un provvedimento perequativo e pertanto invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Siamo d'accordo per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di un allineamento rispetto alla situazione goduta dai dipendenti degli enti locali, che hanno anch'essi una Cassa presso la Direzione generale del tesoro: il provvedimento riveste pertanto carattere spiccatamente perequativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è concesso, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965, un assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1965

L'assegno annuo di cui al comma precedente è, rispettivamente, di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, nei riguardi dei sanitari e degli ufficiali giudiziari, ed è rispettivamente, di lire 72.800 e di lire 54.600 nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

Ai titolari di più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta più favorevole.

(È approvato).

ART. 2.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno nei relativi importi contemplati all'articolo precedente è ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione al Tesoro dello Stato a fabbricare ed emettere biglietti di Stato da lire 500 » (2747).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Gagliardi ed altri: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, alla mensa patriarcale di Venezia, l'immobile demaniale « Villa Elena » sito in Mestre (Venezia) (2481).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2842):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi, Azzaro, Bassi, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Fortuna, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Villani, Napolitano Francesco, Nicoletto, Nanuini, Sgarlata, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Turnaturi, Vespi gnani, Vicentini, Zugno.

Sono in congedo: Buzzetti e Trombetta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI